



Comune di Poggio San Vicino
Provincia di Macerata

Nota integrativa
al bilancio di previsione 2022-2024
(articolo 11, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 118/2011)

1. Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio. Quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei «principi contabili» consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html

Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la «nota integrativa», un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

2. Gli strumenti di programmazione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

Lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, da approvarsi ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative di cui al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 7 febbraio 2022, documento che costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente e, inoltre, presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale; le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di «governo» esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, responsabili dei servizi, organi di revisione) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la presente nota è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

3. Gli stanziamenti del bilancio

3.1 - Valori complessivi - equilibri di parte corrente e in conto capitale

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
- il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Per ciascuna delle annualità considerate i valori complessivi del bilancio di previsione e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale sono rilevabili rispettivamente dalle tabelle n. 1, 2, 3, 4 e 5 che seguono; dalle stesse si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario sia parte corrente e sia di parte capitale.

TABELLA 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI ANNO 2022			
Entrate	competenza	Spese	competenza
Avanzo di Amministrazione		- Disavanzo di Amministrazione	-
Fondo Pluriennale Vincolato	174.000,00		
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	209.665,00	Titolo I - Spese correnti	475.394,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	204.649,00	Titolo II - Spese in conto capitale	1.607.321,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	83.080,00	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	1.420.321,00		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		
TOTALE ENTRATE FINALI	1.917.715,00	TOTALE SPESE FINALI	2.082.715,00
Titolo VI - Accensione di prestiti		- Titolo IV - Rimborso di prestiti	9.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00	Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	891.700,00	Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	891.700,00
TOTALE TITOLI	3.109.415,00	TOTALE TITOLI	3.283.415,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.283.415,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.283.415,00

TABELLA 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI ANNO 2023			
Entrate	competenza	Spese	competenza
Avanzo di Amministrazione		Disavanzo di Amministrazione	-
Fondo Pluriennale Vincolato	700.000,00		
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	210.665,00	Titolo I - Spese correnti	466.370,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	181.500,00	Titolo II - Spese in conto capitale	700.000,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	83.205,00	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	95.000,00		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		
TOTALE ENTRATE FINALI	475.370,00	TOTALE SPESE FINALI	1.166.370,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	Titolo IV - Rimborso di prestiti	9.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00	Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	891.700,00	TitoloVII - Spese per conto terzi e partite di giro	891.700,00
TOTALE TITOLI	1.667.070,00	TOTALE TITOLI	2.367.070,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.367.070,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.367.070,00

TABELLA 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI ANNO 2024			
Entrate	competenza	Spese	competenza
Avanzo di Amministrazione		Disavanzo di Amministrazione	-
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	211.465,00	Titolo I - Spese correnti	462.570,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	171.300,00	Titolo II - Spese in conto capitale	0,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	88.805,00	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	0,00		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		
TOTALE ENTRATE FINALI	471.570,00	TOTALE SPESE FINALI	462.570,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	Titolo IV - Rimborso di prestiti	9.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00	Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	891.700,00	TitoloVII - Spese per conto terzi e partite di giro	891.700,00
TOTALE TITOLI	1.663.270,00	TOTALE TITOLI	1.663.270,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.663.270,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.663.270,00

TABELLA 4

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
A) Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	+	2.000,00	-	-
AA) Recupero disavanzi di Amministrazione esercizi precedenti	-	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 -2.00 - 3.00	+	497.394,00	475.370,00	471.570,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	0,00	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	475.394,00	466.370,00	462.570,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- fondo crediti dubbia esigibilità		15.200,00	18.200,00	18.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	-	0,00	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		15.000,00	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+	-		
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	+	15.000,00	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	-	-	-	-
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		-	-	-

TABELLA 5

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+	-		
Q) Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	+	172.000,00	700.000,00	-
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	+	1.420.321,00	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	+	15.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+	-	-	-
U) Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-	1.607.321,00	700.000,00	-
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		700.000,00	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-
E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	+	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=(P+Q+R-C-I-S1-S2+L-M-U-V+E))		-	-	-

3.1.2 Entrate e spese non ripetitive

Le entrate e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione ovvero l'effettuazione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Le spese di parte corrente non ripetitive previste riguardano:

descrizione	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
Fondo crediti dubbia esigibilità per poste esercizi precedenti da attività di controllo	7.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI per poste esercizi precedenti da attività di controllo (al netto della quota accantonata nel FCDE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Buoni spesa emergenza Covid 19	2.000,00	2.000,00	0,00
Contributi ai piccoli comuni per attività commerciali e artigianato	10.029,00	0,00	0,00
totale spese	24.029,00	17.000,00	17.000,00

Le entrate di parte corrente non ripetitive riguardano:

descrizione	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
Trasferimenti compensativi Imu immobili ad uso produttivo	6.125,00	0,00	0,00
Contributi per mutui	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Contributi ai piccoli comuni per attività commerciali e artigianato	10.029,00		
totale spese	24.444,00	8.200,00	8.200,00

3.2 - Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, all'articolo 39, comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).


Per le previsioni di entrata si è tenuto conto della sostanziale invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2021.

• 3.2.1 – Titolo 1° – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Ciò premesso, si evidenzia che il Titolo contiene gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta, per l'esercizio 2022, una previsione complessiva di € 209.665,00.

Con la tabella e con il grafico che seguono si analizzano le principali tipologie e la rispettiva incidenza:

descrizione	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
addizionale comunale all'IRPEF	20.000,00	20.000,00	20.000,00
imposta municipale propria (IMU)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TARI	37.000,00	37.000,00	37.800,00
fondo di solidarietà comunale (FSC)	98.665,00	98.665,00	98.665,00
IMU da attività di controllo su anni precedenti	3.000,00	4.000,00	4.000,00



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

Per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili (IMU) per l'anno 2022 si confermano da un lato l'esclusione dal tributo per l'abitazione principale (eccezion fatta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e delle relative pertinenze (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011), e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio.

Per l'anno 2022, il cui gettito è stato stimato complessivamente in € 45.000,00, è prevista la conferma delle aliquote agevolazioni ed esenzioni in vigore per il 2021, come evidenziate nel prospetto che segue:

descrizione	categoria catastale	aliquota di pertinenza	
		dello Stato	del Comune
abitazione principale	da A/2 a A/7		esente
pertinenze dell'abitazione principale	C/2 – C/6 e C/7		esente
fabbricati rurali ad uso strumentale			esente
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, se iscritti nella relativa previdenza agricola			esente
abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7)	A/1 – A/8 e A/9		0,35%
altri fabbricati			1%
aree edificabili			1%
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti		1%	

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nel premettere che l'addizionale:

⇒ fu istituita nell'anno 2000, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 2 marzo 2000, con applicazione dell'aliquota dello 0,2%;

si precisa che il relativo gettito è stato previsto in complessivi € 20.000,00, ciò in conformità al punto 3.7.5 del «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» che stabilisce:

«Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta»

TARI

La previsione, iscritta tra le entrate del bilancio 2022 è pari a € 37.000,00 ed è destinata a finanziare le spese correlate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe per l'anno 2022 saranno approvate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del piano finanziario del servizio.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il trasferimento per il finanziamento del bilancio dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ripartito, per una quota in base alla spesa storica (quota fissa), e per la restante parte, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (quota variabile).

A partire dal 2015 il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo che, come sopra detto, era originariamente riferito congiuntamente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard dei comuni – risulta costituito della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Il provento per l'anno 2022 è di € 98.665,00 (cifra arrotondata), importo pubblicato dal Ministero dell'Interno sul sito <https://finanzalocale.interno.gov.it/>.

ALTRI TRIBUTI

La previsione di entrate per il “Canone unico patrimoniale” ammonta a € 1.000,00.

3.2.2 – Titolo 2° – Entrate da trasferimenti

La previsione complessiva del titolo per il 2022 è pari a € 204.649,00; di seguito si riportano le principali tipologie:

descrizione	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
contributi vari dallo Stato	181.529,00	171.500,00	161.300,00
contributi regionali per finalità varie	23.120,00	23.120,00	10.000,00
contributo regionale per ammortamento mutui	8.200,00	8.200,00	0,00

Nei trasferimenti vari dello Stato confluiscono:

- ⇒ 76.000,00 per retribuzioni e trattamento accessorio, compresi gli oneri riflessi, da corrispondere al personale assunto a tempo determinato articolo 50 bis decreto legge n.189/2016 stabilizzato ai sensi dell'art 57 del d.l. 104/2020;
- ⇒ 74.000,00 per retribuzioni e trattamento accessorio, compresi gli oneri riflessi, da corrispondere al personale assunto a tempo determinato per la gestione dei progetti del Pnrr.


3.2.3 – Titolo 3° – Entrate extratributarie

La previsione complessiva del titolo per il 2022 è pari a € 83.080,00; di seguito si riportano le tipologie più significative:

descrizione	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.921,00	41.921,00	41.921,00
rimborsi e altre entrate correnti	38.158,00	38.283,00	43.883,00

I principali proventi dell'anno 2022 relativi alla vendita di servizi e alla gestione dei beni e la relativa incidenza risultano dalla tabella e dal grafico che seguono:

descrizione	importo
Proventi dall'acquedotto	25.000,00
trasporto scolastico	630,00
illuminazione votiva	6.600,00
Diritti e canoni per raccolta e depurazione acque	2.500,00
fitti di immobili	4.836,00



proventi dall'acquedotto	trasp. scuole	fitti	illuminazione votiva	raccolta e dep. acque
--------------------------	---------------	-------	----------------------	-----------------------

3.2.4 - Titolo 1° - Spesa corrente

Le previsioni sono state formulate sulla base dei contratti in essere e delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali nel rispetto delle normative vigenti e in particolare:

- a) le spese di personale, quantificate tenendo conto della programmazione del fabbisogno di personale, rispettano i limiti imposti dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni come desumibile dalla tabella che segue:

descrizione	2008	previsione		
		anno 2022	anno 2023	anno 2024
spese macroaggregato 101	112.017,34	261.162,00	258.031,00	258.031,00
spese macroaggregato 103	16.690,14	-	-	-
Irap macroaggregato 102	7.593,39	8.269,00	8.105,00	8.105,00
Altre spese: convenzioni	-	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Totale spese di personale (A)	136.300,87	281.231,00	277.936,00	277.936,00
(-) Componenti escluse (B)	4.581,77	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Rimborsi spese personale per convenzioni		23.000,00	23.000,00	23.000,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	131.719,10	117.231,00	113.936,00	113.936,00

- b) gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa rientrano nei rispettivi limiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2-quater dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000 come desumibile dai prospetti dimostrativi che seguono:

fondo di riserva

descrizione		previsione		
		anno 2022	anno 2023	anno 2024
totale previsioni titolo 1°		475.394,00	466.370,00	462.570,00
importo minimo del fondo di riserva (**)	0,30%	1.426,18	1.399,11	1.387,71
di cui il 50% ex articolo 166, comma 2-bis, decreto legislativo n. 267/2000		713,09	699,56	693,86
fondo di riserva stanziato complessivamente		1.800,00	1.800,00	1.800,00
di cui il 50% ex articolo 166, comma 2-bis, decreto legislativo n. 267/2000		600,00	600,00	600,00

- (1*) Il fondo di riserva minimo è pari allo 0,30%, in quanto, allo stato, il Comune non rientra nella casistica di cui all'articolo 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e di cui all'articolo 222 (utilizzo anticipazione di tesoreria) del decreto legislativo n. 267/2000.

fondo di riserva di cassa

descrizione	previsioni di cassa anno 2022	
totale spese finali (titolo 1° - 2°e 3°) al netto del fondo di riserva di cassa	1.630.888,14	
importo minimo fondo riserva di cassa	0,2%	3.262,00

fondo di riserva di cassa stanziato	3.500,00
--	-----------------


c) Le spese per interessi passivi e rimborso di quote capitali sui mutui e prestiti

Le spese per interessi sono compatibili con il limite del 10% delle entrate correnti del penultimo esercizio (nella fattispecie l'anno 2020) previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, come verificabile dall'apposita tabella riportata al paragrafo 3.2.7 che segue.

Nell'anno 2022 il Comune sarà tenuto a corrispondere l'importo di € 9.215,00 come quote capitale ed € 771,00 di quote interessi.

Le spese correnti degli esercizi 2022-2024, riepilogate secondo macroaggregati, sono così distinte:

descrizione	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
Redditi da lavoro dipendente	261.162,00	258.031,00	258.031,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	22.859,00	22.695,00	22.695,00
Acquisto di beni e servizi	129.544,00	129.544,00	127.044,00
Trasferimenti correnti	18.529,00	8.500,00	8.500,00
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.800,00	14.100,00	12.800,00
Altre spese correnti	29.200,00	32.200,00	32.200,00
totale spese correnti	475.394,00	466.370,00	462.570,00



□ redditi lavoro dipendente □ poste correttive □ imposte/tasse □ interessi □ altre spese □ beni/servizi □ trasferimenti

• **Redditi da lavoro dipendente**

Sono comprese le retribuzioni del personale, gli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Ente, il salario accessorio di competenza dell'anno in cui si prevede venga erogato; inoltre, in previsione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, si è provveduto ad accantonare la somma di € 2.000,00.

- **Imposte e tasse a carico dell'ente**

La spesa per imposte e tasse a carico dell'Ente comprende l'IRAP, le imposte di registro e di bollo, le tasse automobilistiche.

- **Acquisto di beni e servizi**

La spesa comprende gli oneri necessari per acquisire le relative prestazioni da parte di soggetti terzi per finalità proprie dell'ente (a titolo meramente indicativo: l'approvvigionamento dell'energia elettrica, del gas, della telefonia fissa e mobile) e per soddisfare le esigenze della Comunità (a titolo meramente indicativo: il servizio di raccolta/smaltimento rifiuti – il trasporto scolastico – le mense scolastiche).

- **Trasferimenti correnti**

La spesa è relativa all'erogazione di somme a favore di enti pubblici, di enti ed associazioni private e di persone fisiche.

- **Interessi passivi**

La spesa è inerente all'ammortamento dei mutui accesi in anni precedenti, tenuto conto che per il triennio di riferimento non è prevista l'accensione di ulteriori prestiti.

- **Rimborsi e poste correttive delle entrate**

La spesa è finalizzata a rimborsare somme non dovute.

- **Altre spese correnti**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati e, tra le altre, sono comprese:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità, per il quale si rinvia al paragrafo 3.5 della presente nota integrativa;
- il fondo di riserva, come esplicitato al precedente paragrafo 3.2.4;
- l'accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco.

3.2.5 - Titolo 4 - Rimborso di prestiti


Il rimborso delle quote di capitale si riferisce ai mutui in ammortamento concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa.

3.2.6 - Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Nel titolo sono comprese le entrate derivanti da trasferimenti, da alienazioni immobiliari, da oneri di urbanizzazione. Le principali tipologie e la rispettiva incidenza sono le seguenti:

tipologia	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
contributi dello Stato	1.094.169,00	0,00	0,00
Proventi da concessioni loculi	200.000,00	0,00	0,00

Incidenza tipologie di entrate in conto capitale



3.2.7 - Titolo 6 – Accensione di prestiti

Nel triennio in esame non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

L'andamento dell'indebitamento del Comune nel biennio 2022-2024 e quello previsto per il triennio previsionale 2022-2024 risulta dalla tabella che segue:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	€ 80.526,56	€ 80.526,56	€ 62.623,34	€ 53.408,55	€ 43.760,70
Nuovi prestiti (+)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Prestiti rimborsati (-)	€ -	€ 17.903,22	€ 9.214,79	€ 9.647,85	€ 7.256,26

Estinzioni anticipate (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale fine anno	€ 80.526,56	€62.623,34	€53.408,55	€43.760,70	€36.504,44

Come desumibile dalla tabella n. 6, di seguito riportata, è rispettato il limite previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 in quanto l'attuale percentuale di indebitamento è pari al 3,32:

**ammontare interessi passivi
accertamenti entrate correnti (titolo 1 – 2 e 3) penultimo anno precedente**

<u>4.955,48</u>	1,13%
4.39.950,06	

TABELLA 6

Gli interventi programmati nell'elenco annuale 2022 del programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici, con le relative modalità di finanziamento, sono riepilogati nella tabella che segue:

finalità	modalità di finanziamento	importo
PNRR - PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE COMUNALI)	Contributo dello Stato	1.000.000,00
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI	Concessioni cimiteriali	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE (CAP E 590 + AVANZO ECONOMICO)	fondi privati + fondi comunali	141.152,00

3.2.8 - Entrate/Spese per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria; ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

In deroga alla definizione di «Servizi per conto terzi», sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.4 - Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al «fondo crediti di dubbia esigibilità» (FCDE).

Detto fondo è da intendersi come un «fondo rischi» teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Per la determinazione del Fondo sono state individuate le seguenti voci per le quali si prevede l'accertamento dell'intero importo del credito:

- la TARI ordinaria;
- i proventi dell'IMU derivanti da attività di accertamento;
- i proventi della TASI derivanti da attività di accertamento;

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

L'articolo 1, comma 882, della legge n. 205/2017 ha novellato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificando le percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al FCDE secondo la seguente tabella:

anno	%
2022	100

2023	100
2024	100

Il fondo accantonato risulta dalla tabella di seguito riportata:

tipologia	previsione		
	anno 2022	anno 2023	anno 2024
proventi TARI ordinaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00
proventi da attività di accertamento	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Proventi dal SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Proventi dai FITTI	400,00	400,00	400,00
Proventi dal servizio DEPURAZIONE e FOGNATURA	300,00	300,00	300,00
totale FCDE	15.200,00	18.200,00	18.200,00

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, sarà verificata la congruità del fondo complessivamente accantonato.

Al fine di adeguare, qualora necessario, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

L'accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota «accantonata».

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione libero.

4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021

Il decreto legislativo n. 118/2011 dispone la necessità della verifica preliminare del risultato della gestione in corso (nella fattispecie l'anno 2021) e qualora dovesse scaturire un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 risulta dalla tabella 7 che segue.

L'utilizzo delle quote «vincolate» del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al punto 9.2 del principio applicato, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote «accantonate» è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per «vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili» si intendono i vincoli previsti dalla legge statale e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati al citato punto 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Per «vincoli derivanti dai trasferimenti» si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

È necessario distinguere le «entrate vincolate» alla realizzazione di una specifica spesa, dalle «entrate destinate» al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'Ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cosiddette «risorse destinate».

Per «vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti» si intendono tutti i debiti contratti dall'Ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Per «vincoli formalmente attribuiti dall'ente» si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da «entrate straordinarie», non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

In sede di bilancio di previsione 2022-2024 non è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

TABELLA 7

descrizione		importo
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	+	212.664,08
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	+	235.507,90
Entrate già accertate nell'esercizio 2021	+	1.872.558,11
Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	-	1.653.342,22
Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	-	-
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	+	31.690,24
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	+	954,85
risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	=	700.032,96
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	+	
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	-	
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	-	-
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	-
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	-	-
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	-	174.000,00
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	=	526.032,96
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		40.000,00
Fondo contenzioso		6.000,00
Altri accantonamenti		46.000,00
B) Totale parte accantonata		92.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		27.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		80.000,00
Altri vincoli		-
C) Totale parte vincolata		107.000,00
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale parte destinata a investimenti		1.400,00
E) Totale parte disponibile		325.632,96

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato che comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, con specificazione delle cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi

Non sussiste la fattispecie prevista nel presente punto.

6. Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

I comuni possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha in corso né ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali con indicazione dei siti internet per la consultazione dei relativi bilanci consuntivi

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

L'Ente non possiede organismi strumentali.

9. Elenco delle partecipazioni possedute

Il Comune, allo stato attuale, possiede le partecipazioni desumibili dalla tabella che segue:

Denominazione	attività	% partecipazione
COSMARI srl	gestione, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento rifiuti urbani	0,09
TASK srl	fornitura di servizi e prestazioni nel settore telematico e informatico	0,02
Colli Esini San Vicino srl	sviluppo del territorio rurale	0,70
CEMIM SRL	rogettazione, la realizzazione e la gestione di un Centro Merci Intermodale nel Comune di Jesi – IN LIQUIDAZIONE	0,007

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 dicembre 2021 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni del Comune secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti recante: «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014».

Nel prospetto che segue si riportano gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione delle partecipate (articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267):

denominazione	sito internet
Co.Sma.Ri srl	https://www.cosmarimc.it/amministrazione-trasparente/?a=bilanci
TASK srl	http://www.task.sinp.net/bilanci-cms/?b=bilanci&a=bilanci
Colli Esini San Vicino srl	http://www.colliesini.it/bilanci

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

10.1 - Finanziamento della spesa corrente mediante utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni

I commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:

- realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017).

Per gli anni di riferimento è previsto l'integrale utilizzo dei proventi di specie per il finanziamento di spese in conto capitale.

10.2 – Obiettivi di finanza pubblica

Importanti innovazioni sono introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, di detta legge, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «risultato di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Gli enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si evidenziano di seguito le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, dalla citata legge n. 145/2018:

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio «non negativo». Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul «pareggio di bilancio» di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823).

A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali per realizzare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

È stato abrogato l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione; di tale fattispecie il comune non si era comunque avvalso nel corso dell'anno 2018.

Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio.

Vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedeva che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243/2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che si possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 243/2012).

10.3 - Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni impegnate, ma esigibili in anni successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto «Fondo Pluriennale Vincolato» (FPV).

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio:

- nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri;
- l'importo complessivo di questo fondo, dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro;

- viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita);
- il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse dell'FPV di uscita) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova dell'FPV di uscita).

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto nella parte entrata del bilancio 2022-2023, in attesa dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, da effettuarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale in sede di rendiconto 2021, è così attualmente composto:

descrizione	anno 2022		anno 2023		anno 2024	
	FPV parte entrata	FPV parte spesa	FPV parte entrata	FPV parte spesa	FPV parte entrata	FPV parte spesa
spese correnti	2.000,00	-	-	-	-	-
spese c/capitale	172.000,00	700.000,00	700.000,00	0,0	0,00	0,00
totale	174.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

10.4 – Funzioni delegate dalla Regione e utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Sono allegati al bilancio i prospetti (entrambi negativi) relativi alle funzioni delegate dalla Regione ed all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali.

11 - Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

11.1 – La situazione di cassa

La crisi economica e l'emergenza post sisma hanno inevitabilmente aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti;

Considerato che il «bilancio armonizzato» contempla anche le previsioni di cassa per l'esercizio 2022, è previsto un fondo di cassa iniziale presunto di € 89.049,43 mentre, a seguito della stima degli incassi e dei pagamenti previsti nel 2022, si prevede un fondo di cassa finale pari a € 198.324,65.

In corso d'anno tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, originate principalmente dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti e dall'eventuale utilizzo del risultato di amministrazione.

11.2 - Previsioni esercizi successivi al 2022 (2023-2024)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume un'importanza maggiore che in passato poiché:

- ⇒ l'eventuale ricorso all'esercizio provvisorio nell'anno 2023 si basa sul secondo esercizio del bilancio 2022-2024 e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2022;
- ⇒ i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi.

In un contesto di risorse in diminuzione e di emergenza sisma, il bilancio 2022-2024 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

12 - CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio» di cui al decreto legislativo n. 118/2011, applicabili a questo esercizio.

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della «competenza finanziaria potenziata».

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale (DUP semplificato), sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

Poggio San Vicino , 7 febbraio 2022

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Santina Barboni**